REGOLAMENTO (CE) N. 122/94 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1994

recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3279/92 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, primo sottotrattino e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino,

considerando che è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'utilizzazione di sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali e l'aggiunta di alcole nella fabbricazione di talune bevande aromatizzate, in particolare per conformarsi alle tradizioni e agli usi delle diverse regioni della Comunità;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni transitorie previste dal regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991, che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1791/93 [4]; che dette disposizioni transitorie si applicano fino al 16 dicembre 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nella fabbricazione dei vini aromatizzati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/91 è autorizzata l'utilizzazione di una sostanza aromatizzante identica alla vanillina naturale, quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii) della direttiva 88/388/CEE del Consiglio [5].

2. L'impiego di miscele di sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, che presentino l'odore o il gusto di mandorla, albicocca o uovo è autorizzata nell'elaborazione dei vini aromatizzati come complemento alle mandorle, alle albicocche e, rispettivamente, alle uova, esclusivamente alle seguenti condizioni:

— le miscele rispettano le disposizioni della direttiva 88/388/CEE e le relative misure di attuazione;

— la designazione del prodotto fa riferimento ad uno dei tre prodotti di cui all'alinea;

— le imprese in oggetto tengono una registrazione separata in merito all'impiego delle sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali.

Il registro contiene informazioni precise sull'aroma identico agli aromi naturali utilizzato, ossia la natura e la quantità dell'aroma identico agli aromi naturali presente nell'impresa, il luogo d'immagazzinaggio e le indicazioni relative al suo impiego complementare nella bevanda rispetto all'aroma principale. È indicata nel registro ogni operazione o manipolazione. Una volta all'anno, i registri vengono chiusi e verificati dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 2

L'aggiunta di alcole è autorizzata per i seguenti prodotti:

— la bevanda aromatizzata a base di vino, ottenuta da vino bianco, edulcorata, caratterizzata dall'aggiunta di un distillato di uve secche e aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo;

— le bevande aromatizzate a base di vino, ottenuto da vino rosso, edulcorate e alle quali sono state aggiunte preparazioni aromatiche quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE. Tali preparazioni sono ottenute esclusivamente a base di spezie, di ginseng, di noci, di agrumi e di erbe aromatiche.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 17 dicembre 1993.

[1] GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 53.
[4] GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 20.
[5] GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione